

COORDINAMENTO REGIONALE DELLA PUGLIA
Il Referente – Avv. Antonio Visicchio

INOLTRO TRAMITE P.E.C. a:
presidente@pec.consiglio.puglia.it

Ruvo di Puglia, li 1 gennaio 2021

Ill.mo Presidente del Consiglio
Regionale della Puglia
Avv. Loredana Capone
Via Giovanni Gentile, 52
70126 BARI (BA)



Oggetto: *Petizione per l'istituzione del Difensore Civico Regionale in attuazione dell'art. 50 comma 2, lettera a) della L.R. n. 7 del 12 maggio 2004 (Statuto della Regione Puglia). Modifica dell'art. 7 comma 2 della L.R. 38/1981.*

L'Ufficio della difesa civica è disciplinato, a livello regionale, dall'art. 50, comma 2, lettera a), della legge regionale 12 maggio 2004, n. 7 (Statuto della Regione Puglia), quale Autorità di garanzia e organo ausiliario e indipendente, istituito presso il Consiglio Regionale.

Sino ad oggi, nonostante il chiaro tenore della disposizione normativa testé citata, la stessa rimane priva di compiuta attuazione, difettando la designazione di una così importante figura garante.

A livello nazionale si assiste ad una situazione di profondo stallo nonostante le chiare ed inequivoche sollecitazioni in ambito comunitario.

Sia l'istituzione del mediatore europeo sia l'esplicito richiamo nella Carta europea di Nizza rappresentano un evidente riferimento per i membri dell'Unione, assunto a parametro di ammissione per gli Stati che decidono di aderire all'Unione Europea e al Consiglio d'Europa.

D'altronde, in Italia, proprio le norme regionali costituiscono la vera e propria ossatura giuridica utile a delineare ruoli e funzioni del Difensore Civico, chiamato ad

Avv. Antonio Visicchio – Referente CIVICRAZIA e A.N.D.C.I. per la Regione Puglia
Per comunicazioni: e-mail: visicchio@hotmail.com – P.E.C. antoniovisicchio@ordineavvocatiroma.org
Sede Regionale: Vico Pier Paolo Pasolini, 3 – 70037 Ruvo di Puglia (Ba)

impegnarsi nelle realtà territoriali gravate dalle crescenti incombenze che la Riforma del Titolo V della Costituzione ha, da tempo, imposto.

Il Difensore Civico, dunque, è istituto necessario perché ci sono problemi e questioni che angustiano gli interlocutori delle istituzioni alla cui soluzione non si perviene, di fatto, percorrendo le vie di dialogo tra società e politica, tra società e burocrazia, tra società e sistema giudiziario.

In tal guisa, l'istituzione del Difensore Civico può risultare utile per riannodare i logorati rapporti tra elettori ed eletti divenendo, laddove occorresse, l'utile "ausiliario" che aiuta il potere pubblico a mantenere la "retta via", vivida sprone per una riforma di ammodernamento della Pubblica Amministrazione che, sempre più, deve trasformarsi in fattore di promozione sociale, elevando il Cittadino a reale protagonista e artefice della vita pubblica del nostro Paese.

Tanto premesso, la nomina di tale importante figura a presidio di principi costituzionali irrinunciabili, quali il buon andamento e l'imparzialità della P.A., abbisogna di un'accurata e contestualizzata riflessione rispetto alle peculiarità previste dalla legislazione vigente nella Regione Puglia.

Sembra opportuno il richiamo all'art. 7 comma 2 della L.R. 38/1981 che riserva l'investitura agli appartenenti a determinate categorie: «... professori ordinari di università in materia giuridica, magistrati anche a riposo delle Giurisdizioni ordinarie o amministrative, avvocati patrocinati in Cassazione da più di 10 anni». Figure certamente autorevoli, ma che, probabilmente, non hanno mai avuto a che fare con i problemi contingenti della difesa civica a livello nazionale e/o regionale. Senza dimenticare, peraltro, che i magistrati a riposo, come qualunque altro soggetto in quiescenza, non possono ricoprire l'incarico di difensore civico per i cogenti divieti *ex-lege* vigenti (cfr. Consiglio di Stato, V^a Sezione, n. 4718/2016).

Del tutto trascurata, per di più, è l'irrinunciabile e appropriata formazione nonché il bagaglio esperienziale che il Difensore Civico deve primariamente possedere per operare concretamente e correttamente nell'esercizio delle sue prerogative.

È questo un punto cruciale, irrinunciabile per Civicrazia e A.N.D.C.I., poiché assurge a postulato meritocratico che rifugge dal clientelismo becero e arbitrario, in ossequio a quei valori costituzionali di trasparenza ed efficienza più volte richiamati dalla giustizia amministrativa.

Non sembra nuocere, invece, l'assetto collegiale delineato dall'art. 50, comma 3 dello Statuto Regionale che, a ben guardare, rappresenta un *unicum* all'interno del panorama regionale italiano, foriero di scelte prima discusse e poi condivise evitando, per quanto possibile, i pregiudizi della soggettività.

Assai opinabile, infine, è il rilievo per il quale il Difensore Civico non sarebbe stato ancora attivato a motivo dell'elevata spesa necessaria per la retribuzione dei cinque componenti. Giammai, i vincoli di bilancio, possono negativamente impattare su quei

diritti fondamentali di cui il Difensore Civico è primo promotore, a cominciare dall'art. 3 della nostra Carta costituzionale, per il quale ne è fautore, intimamente impegnato, con l'intento di declinare la promozione attiva (2° comma) e l'uguaglianza (1° comma) al rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.

Tanto premesso, il sottoscritto Avv. Antonio Visicchio, in qualità di Referente Regionale di CIVICRAZIA e A.N.D.C.I. chiede che venga quanto prima calendarizzata la discussione in Consiglio Regionale per l'istituzione e la conseguente nomina del Difensore Civico, prendendo in opportuna considerazione i rilievi enucleati nella presente petizione.

Come già accennato, l'istituto del Difensore Civico Regionale è previsto ormai da tempo all'art. 50 dello Statuto Regionale e riveste, senza dubbio, preminente questione di interesse collettivo, tanto da caratterizzarsi come un ineludibile impegno politico-programmatico volto a consolidare ancor di più le civiche libertà e i diritti di cittadinanza.

In attesa di ricevere risoluto e celere riscontro alla presente petizione, si porgono distinti saluti.

Avv. Antonio Visicchio*

(Referente CIVICRAZIA e A.N.D.C.I. per la Regione Puglia)

(* FIRMA APPOSTA DIGITALMENTE)

VISICCHIO ANT
2021.01.01 00:00:00
CN=VISICCHIO ANTONIO
C=IT
O=ORDINE AVVOCATI R.C.
2.5.4.97=VATTI-80230130:
RSA/2048 bits